



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d'Adda (BG) Cod. Fisc. e P. I. 00342890167
 Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it

Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;

- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrate e macroaggregati di spesa, di competenza dei responsabili, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Anche nel corso del 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Un impatto di portata considerevole riguarda l'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, stravolti già sul finire dell'esercizio 2018 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 ed alla successiva circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, di cui si dirà in seguito: la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha definito nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di competenza.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 ed annessi allegati.

Il percorso di formazione del bilancio in questione ha avuto inizio con l'allegata nota prot. 8524 del 25.09.2018 inviata dal Responsabile dei Servizi Finanziario.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato quindi redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e pertanto le relative linee programmatiche di governo.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il P si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Sono inoltre state previste, mediante la modifica di tutti i principi applicati, semplificazione per tutti gli enti in ordine all'iter di approvazione dei documenti di programmazione (allegato 4/1), modalità di gestione del fondo pluriennale vincolato (allegato 4/2), modalità di contabilizzazione degli aspetti economico patrimoniali (allegato 4/3) e relativi alla gestione del bilancio consolidato, mediante l'introduzione di un'appendice tecnica (Allegato 4/4).

Il DUP è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 36 del 27.07.2018 e la relativa nota di aggiornamento è stata approvata dalla Giunta nella seduta contestuale all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019/2021.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno

- triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di

indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono risponderne al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio nella logica di una puntuale programmazione, elemento cardine del nuovo sistema contabile armonizzato;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa/Entrata	Cassa/Spesa
Esercizio 2019	5.384.074,75	6.415.645,76	6.120.653,79
Esercizio 2020	4.811.611,77		
Esercizio 2021	4.626.749,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2019-2021, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria:

si premette che, dopo ormai 4 anni di blocco della leva fiscale, dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune torna libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018.

Sono state pertanto deliberate le tariffe prevedendo un aumento solo per l'imposta sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una politica di spesa finalizzata alla riduzione all'incidenza di alcuni costi quali per esempio quelli connessi ai contratti telefonici, ai contratti di assistenza di rete, ai consumi mediante adesione a partecipata e comunque risultano rispettate le indicazioni di ricorso alle piattaforme elettroniche per il conferimento dei servizi anche nel rispetto delle prescrizioni impartite dal nuovo codice degli appalti e successive modificazioni ed integrazioni (D.lgs. 50/2016).

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno nonostante l'evidente carenza di organico. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019-2021, approvata con deliberazione della Giunta Comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio a cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili.

Nell'ambito delle previsioni sono stati previsti degli adeguamenti contrattuali del personale dipendente prendendo a riferimento le indicazioni fornite nella relazione al DDL Legge di Bilancio 2019 che analizza i contenuti dell'art. 34 del DDL della manovra economica che si occupa proprio dei rinnovi contrattuali.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

5) politica di indebitamento: al momento è previsto mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari fino all'estinzione di mutui che creino invarianza di spesa all'atto di sottoscrizione di nuovi indebitamenti.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo con inserimento fondo di cassa iniziale (tabella 1):

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESA	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	335.774,26	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - sub regione		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		46.846,50	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.715.058,86	2.234.059,00	2.313.459,00	2.319.459,00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.447.940,73	2.841.475,95	2.831.655,77	2.832.148,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	145.404,49	124.668,85	101.817,77	100.405,00					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.219.745,16	688.232,00	596.367,00	601.017,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.074.779,00	1.067.900,00	565.100,00	371.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.175.515,09	1.104.746,90	565.100,00	371.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	5.154.387,51	4.104.859,85	3.576.743,77	3.391.381,00	Totale spese finali.	4.623.455,82	3.946.222,75	3.395.785,77	3.203.148,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	205.484,00	205.484,00	179.988,00	188.735,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	707.868,00	707.868,00	707.868,00	707.868,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	707.868,00	707.868,00	707.868,00	707.868,00
	552.790,25	524.500,00	527.000,00	527.000,00	TITOLO 6 - Spese per conto terzi e partite di giro	583.845,97	524.500,00	527.000,00	527.000,00
Totale titoli	6.415.945,76	5.337.227,85	4.811.611,77	4.626.749,00	Totale titoli	6.120.653,79	5.384.074,75	4.811.611,77	4.626.749,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.761.420,02	5.384.074,75	4.811.611,77	4.626.749,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.120.653,79	5.384.074,75	4.811.611,77	4.626.749,00
Fondo di cassa finale presunto	630.766,23								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	3.046.959,85	3.011.643,77	3.020.881,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(+)	2.841.475,85	2.831.655,77	2.832.148,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammort. mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	182.349,09	172.780,56	176.150,86
		0,00	0,00	0,00
		205.484,00	179.988,00	188.733,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)	O=G+H+I+L+M	0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	46.846,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	1.057.900,00	565.100,00	371.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	1.104.746,90	565.100,00	371.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per ricoluzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, per la parte entrata, sono sintetizzate:
Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie	1.916.966,58	2.149.636,19	2.143.918,00	2.234.059,00	2.313.459,00	2.319.459,00	7	4,204
Contributi e trasferimenti correnti	92.235,14	111.910,99	175.115,13	124.668,85	101.817,77	100.405,00		- 28,807
Extratributarie	659.103,10	569.928,08	743.244,90	688.232,00	596.367,00	601.017,00		- 7,401
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.668.304,82	2.831.475,26	3.062.278,03	3.046.959,85	3.011.643,77	3.020.881,00		- 0,500
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	80.113,30	39.472,95	35.660,46	0,00	0,00	0,00		-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.748.418,12	2.870.948,21	3.097.938,49	3.046.959,85	3.011.643,77	3.020.881,00		- 1,645
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	231.772,11	200.524,51	968.800,00	1.057.900,00	565.100,00	371.000,00		9,196
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	80.500,00	0,00	102.000,00	46.846,90	0,00	0,00		- 54,071
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATA INVESTIMENTI (B)	312.272,11	200.524,51	1.070.800,00	1.104.746,90	565.100,00	371.000,00		3,170
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	682.000,00	707.868,00	707.868,00	707.868,00		3,792
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	682.000,00	707.868,00	707.868,00	707.868,00		3,792
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.060.690,23	3.071.472,72	4.850.738,49	4.859.574,75	4.284.611,77	4.099.749,00		0,182

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili.

Avanzo di amministrazione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamenti delle finalità cui sono destinate.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto e inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il Comune di Canonica d'Adda non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'avanzo presunto vincolato.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) aveva previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Per l'anno 2019 non è più previsto il reitero del blocco, pertanto il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il recentissimo D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'art. 4 del medesimo D.L. introduce lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con oneri a carico dello Stato con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive fino al 2013. Di fatto tale norma non avrà alcun impatto sugli equilibri dell'ente in quanto, in sede di riaccertamento straordinario dei residui per entrata in vigore della contabilità armonizzata, le somme iscritte a ruolo relativi a tali anni sono già state eliminate.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti) 1	2017 (accertamenti) 2	2018 (previsioni) 3	2019 (previsioni) 4	2020 (previsioni) 5	2021 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.916.966,58	2.149.636,19	2.143.918,00	2.234.059,00	2.313.459,00	2.319.459,00	4,204

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015). La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Anche la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche alla normativa, con particolare riferimento ai comodati gratuiti. La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto un'ulteriore agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Le aliquote e detrazioni previste per il 2019, invariate rispetto al 2018, sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 01.02.2019 e sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo A/1-A/8-A/9)	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti
ALTRE ABITAZIONI (dalla cat. A1 alla cat. A9)	1,06%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (cat. A/10 -uffici-, C/1 -negozi-, C/3-laboratori artigianali- e cat. D)	0,89%

ALTRI FABBRICATI (cat. C non pertinenze, cat B,E, F)	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
TERRENI AGRICOLI	0,89%
TERRENI NON AGRICOLI	0,89%

Se ricorrono le condizioni previste per legge sono **ESENTI**

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI

TIPOLOGIA DETRAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE NE USUFRUISCONO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 200,00	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per le categorie ancora soggette all'imposta)

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione sui tributi, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento
 A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate

tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità)

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio; tuttavia non si è provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità considerata l'assenza dei dati utili del trend storico di riferimento così come motivato nel provvedimento di definizione del FCDE e l'entità degli incassi del 2016,2017,2018 superiori agli stanziamenti di competenza.

L'accantonamento relativa alla previsione per accertamenti Tarsu/Tari è già compresa nel calcolo del fondo di accantonamento previsto per la voce di entrata Tari: lo stanziamento in entrata attiene alle maggiorazioni riscontrate sugli accertamenti dei ruoli pregressi mantenendo l'incasso base al residuo attivo di riferimento e le relative maggiorazioni in tale capitolo di entrata.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA			
Gettito da lotta all'evasione IMU	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Gettito da lotta all'evasione TARSU/TARI	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Così come per il 2016, 2017 e 2018, anche per il 2019 l'articolo 1 comma 1133 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 consente ai comuni che hanno deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016-2018

Con deliberazione nr. 4 del 01.02.2019 il Consiglio Comunale ha preso atto dell'esenzione per l'abitazione principale e confermate le aliquote, scadenze e detrazioni per l'anno 2019 come segue:

TIPLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSO CAT. A/1, A/8 E A/9)	esenti	0
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO IN CAT. A/1, A/8 E A/9	2 per mille	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	conferma aliquota azzerata	=
ALTRE ABITAZIONI (DALLA CAT. A1 ALLA CAT. A9)	conferma aliquota azzerata	=
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CAT. A/10, C/3 E CAT. D CON ESCLUSIONE DELLA CAT. D/10 "IMMOBILI PRODUTTIVI" E	conferma aliquota azzerata	=

STRUMENTALI AGRICOLI*		
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SIA IN CATEGORIA D/10 OPPURE CLASSIFICATI IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITÀ	conferma aliquota azzerata	=
ALTRI FABBRICATI (CAT. B, C/1, C/2, C/4, C/6 E C/7 NON PERTINENZE, CAT. E, CAT. F)	conferma aliquota azzerata	=
AREE FABBRICABILI	conferma aliquota azzerata	=

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. Inoltre, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale per il federalismo fiscale.

La regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si prende atto che nel 2018 gli incassi relativi alla presente voce sono stati nettamente superiori alle somme previste in bilancio, variare comunque in corso d'anno, con un gettito aggiuntivo di € 58.979,00 (stanziamento finale in corso € 425.688,00 accertato e 484.667,00).

Alla luce di quanto sopra si è proceduto nella verifica sul portale del federalismo fiscale del gettito atteso che ha prodotto le seguenti risultanze:

Comune di Canonica D'Adda

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2016

Dettagli output aliquota

Imponibile ai fini dell'addizionale comunale: 59.083.415

Addizionale comunale dovuta: 427.888

Aliquota media: 0,72

Dettaglio di output calcolo del gettito atteso

Soglia di esenzione (Euro)	15.000		
Aliquota (%)	0,80		
Gettito minimo (Euro)	403.540	Variazione gettito: da (%)	-5,69
Gettito massimo (Euro)	493.213	a (%)	15,27

Lista dei risultati

Reddito prevalente	Numero dichiaranti	Esenti / Non tenuti		Gettito					
		Numero	%	variazione % (su 2016)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	1.681	572	34,03	- 3,05	243.516	297.630	60,34	- 6,05	14,82
Lavoro autonomo	30	5	16,67	0,00	8.940	10.926	2,22	- 1,94	19,85
Impresa	100	45	45,00	- 2,17	13.773	16.833	3,41	- 1,02	20,98
Partecipazione soc. di pers.	108	46	42,59	- 2,13	19.602	23.958	4,86	- 1,56	20,32
Immobiliare	37	23	62,16	0,00	3.898	4.764	0,97	- 7,63	12,89
Pensione	973	352	36,18	- 0,85	110.971	135.631	27,50	- 6,55	14,21
Altro	52	49	94,23	0,00	2.840	3.471	0,70	2,58	25,38
Totale	2.981	1.092	36,63	- 2,06	403.540	493.213	100,00	- 5,69	15,27

Alla luce di quanto sopra lo stanziamento è stato rimodulato in una media leggermente superiore rispetto alla regola esposta precisando che si effettuerà il puntuale monitoraggio ed adeguamento di tale voce d'entrata.

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 01.02.2019 è stata confermata l'aliquota per l'anno 2019.

Il gettito previsto è pari a:

€ 450.000,00 per il 2019

€ 490.000,00 per il 2020

€ 490.000,00 per il 2021

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019 in corso di definizione alla data di stesura della presente relazione. In quanto in attesa della comunicazione dei dati di spesa da parte della società partecipata assegnataria del servizio. Le previsioni in entrata sono state previste con riferimento al ruolo 2018 e relativi adeguamenti fino ad ora registrati dall'ufficio tributi rimanendo esclusi gli oneri aggiuntivi relativi all'ampliamento e miglioramento della piattaforma ecologica a seguito di quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 28 del 22.06.2018 e dalla Giunta Comunale con atto nr. 100 del 24.09.2018 tenuto conto della modifica contrattuale richiesta dalla Giunta Comunale con atto nr 17 del 04.02.2019.

Anche per l'anno 2019 sono state prorogate, ad opera del comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) le deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune.

Il gettito dell'imposta è iscritto per € 10.600,00 quello del diritto sulle pubbliche affissioni è previsto in € 5.000,00 per l'anno 2019. Si ricorda che nel 2016 è stato implementato il numero degli impianti per le affissioni per soddisfare l'aumento delle richieste da parte delle aziende pubblicitarie.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. Il Comune di non aveva applicato tali

maggiorazioni.

La Legge di bilancio 2019 interviene sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

La Giunta Comunale con atto nr. 10 del 28.01.2019, modificato con deliberazione nr. 27 del 18.02.2019, ha previsto l'aumento nei limiti consentiti dalla legge.

TOSAP

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 13.000,00 per ciascuno degli anni sulla base delle tariffe approvate con delibera di G.C. n. 13 del 28.01.2019 e la stima in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2018.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 603.659,83 deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU e della TASI considerato che una parte del fondo, pari a € 93.319,53 è alimentato dalle trattenute che lo Stato effettua dall'IMU di spettanza del Comune. Questa quota non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota. In sostanza ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato appunto rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del

fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884) nel seguente modo: il 40% per l'anno 2017, il 45% per l'anno 2018, il 60% per l'anno 2020, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo è confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Di seguito i dati previsionali inseriti nel bilancio finanziario 2019/2021 messi a disposizione dal Ministero

Popolazione 2017 : 4.504	
A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2019	
A1	Totale quota per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018) 93.319,53
B) F.S.C. 2019 calcolato in deroga all'art.1, comma 449, lettera c) della legge 232/2016	
B14	Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018) 451.791,39
C) RISTORI MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettere a) e b), L. 232/2016)	
C5	Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dal ristoro per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018) 152.830,15
D1 = (B14 + C5)	
D2	Totale F.S.C. 2019 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni 604.621,54
D3	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2019 961,71
Totale F.S.C. 2019 al netto dell'accantonamento 603.659,83	
Altre componenti di calcolo della spettanza 2019	
E1	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, c. 31, sexies, DL. 78/2010) In corso di quantificazione

TITOLO 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	92.235,14	111.910,99	175.115,13	124.668,85	101.817,77	100.405,00	- 28,807

Sono stati previsti i rimborsi e contribuzioni regionali per il tramite di Risorsa Sociale relativi alle spese di trasporto disabili ed assistenza educativa nonché la compartecipazione della Regione Lombardia alle spese per la gestione del trasporto scolastico disabile. Inoltre sulla base delle indicazioni emerse dal Consiglio di Amministrazione di Risorsa Sociale, nel 2019, a titolo sperimentale, l'azienda provvederà a gestire le quote a carico dei comuni fatturando le stesse senza la riduzione del Fondo Sociale Regionale e provvedendo in un successivo momento al trasferimento di tali somme all'ente di pertinenza. Sarà presa in carico anche da Risorsa la gestione delle rette CDD.

Per quanto riguarda il settore cultura, si valuterà la partecipazione al bando regionale per i progetti di promozione educative e culturale di cui alla L.R. 9/1993 e s.m.i in relazione agli eventi culturali di prossima programmazione con particolare riferimento al 5° centenario della morte di Leonardo da Vinci.

TITOLO 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	659.103,10	569.928,08	743.244,90	688.232,00	596.367,00	601.017,00	- 7,401

Una delle voci di questa tipologia di maggiore incidenza è:

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 1.220.000,00 per il triennio 2019-2021, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi dell'ultimo esercizio certificati dal competente responsabile, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. In considerazione dell'elevato gettito previsionale nel triennio è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi la somma di € 347.981,00 così come specificato nel provvedimento nr. 16 del 05.02.2019 superando le percentuali d'obbligo di accantonamento previste per legge così come modificate dalla legge di bilancio 2018.

Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione adottata nella seduta di approvazione dello schema di bilancio in esame.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti) 1	2017 (accertamenti) 2	2018 (previsioni) 3	2019 (previsioni) 4	2020 (previsioni) 5	2021 (previsioni) 6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	169.554,11	128.931,51	913.723,00	953.900,00	426.400,00	252.300,00	9,196
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	62.218,00	71.593,00	55.077,00	104.000,00	138.700,00	118.700,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	231.772,11	200.524,51	968.800,00	1.057.900,00	565.100,00	371.000,00	9,196

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dal Ministero e dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 515.400,00 per l'anno 2019 e € 60.000,00 per l'anno 2020.

Tali somme sono destinate agli investimenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Anno 2019:

Contributo regionale per interventi edilizia scolastica : € 55.400,00
Contributo regionale fondo perduto per Via Brembate : € 50.000,00
Contributo regionale riqualificazione energetica (Bando Lumen): € 60.000,00
Contributo ministeriale "Bellezza Italia" per Sant'Anna: € 300.000,00
Contributo sicurezza c.114 art. 1 legge bilancio 2019: € 50.000,00

Anno 2020:

Contributo regionale riqualificazione energetica (Bando Lumen): € 60.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2018 è stato aggiornato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133; elenco poi aggiornato in sede di approvazione della nota di aggiornamento al Dup approvata dal Consiglio Comunale.

Le previsioni per il triennio 2019-20210 nel piano delle alienazioni, in approvazione con il bilancio in esame, sono stati individuati beni da dismettere come da prospetto sotto riportato: è inteso che qualora rispetto al cronoprogramma indicato la vendita dovesse avvenire prima di quanto indicato, il bilancio sarà conseguentemente variato.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DI 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede per gli anni dal 2018 al 2020 che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
- Il Comune ritiene di non avvalersi della possibilità di cui sopra.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2019-2021
E RELATIVO CRONOPROGRAMMA

Inserito nella nota di aggiornamento al Dup 2019/2021

DESCRIZIONE	FOGLIO DI MAPPA	MAPPAL	LOCALITA'	TIPOLOGIA	VALORE DI STIMA	CRONOPROGRAMMA ALIENAZIONI
Terreno in Canonica d'Adda	7	4200	Via del Sindacato	Terreni	€ 75.000,00	2019
Terreno in Canonica d'Adda	7	243 (parte) - 384 (parte) - 244 (parte)	Via dell'Artigianato	Terreni	€ 80.000,00	2020
1) Terreno in Canonica d'Adda	5-6	3941 - 3942 - 3943 - 3944 - 3945 - 3946 - 3947 - 3948.	Via Bergamo	Terreno	€ 280.600,00	2019/2021
Terreno in Canonica d'Adda	7	x99 - x73 - 4196	Via del Lavoro - Via dell'Artigianato	Terreno	€ 50.000,00	2020/2021
2) Fabbricato in Canonica d'Adda	5	1223 sub. 14	Via Don Piloni, 3	Fabbricato	€ 50.000,00	2019/2020
Terreno in Canonica d'Adda	5	3967 (parte)	Via Donizetti	Terreni	€ 40.000,00	2019
Terreno in Canonica d'Adda	7	4096 (parte)	Via Villa	Terreni	€ 8.000,00	2019

1) a seguito della delibera n° 85 del 25/08/2017 il terreno di via Bergamo viene venduto in 4 lotti singoli così definiti:

Lotto 1 € 62.000,00, Lotto 2 € 76.800,00, Lotto 3 € 73.200,00 Lotto 4 € 66.400,00 per un valore complessivo di € 278.400,00.

2) Il fabbricato di via Don Piloni 3, per volere testamentale della sig.ra Cerea Santa sarà dato in permuta per la realizzazione dell' ampliamento della biblioteca comunale, compatibilmente con

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 104.000,00 per l'anno 2019, in € 138.700,00 per l'anno 2020 e in € 118.700,00 per l'anno 2021.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Tra l'altro, l'ultima destinazione del precedente elenco è stata inserita dal Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "Decreto Fiscale") convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172

E' stata riproposta per l'anno 2019, come da indicazioni dell'ufficio tecnico, un'entrata di € 26.000,00 vincolata alla corrispondente spesa relativa agli oneri di urbanizzazione primaria ATR 3.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono stati inseriti gli stanziamenti relativa alla vendita di concessioni cimiteriali stimati sulla base dell'andamento degli anni precedenti.

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 70.000,00 per l'anno 2019, € 84.100,00 per il 2020 e € 60.000,00 per il 2021. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2019-2021 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso come risulta dalla tabella che segue:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)	8,497%	8,563%	9,309%	7,870%	7,404%	7,276%	6,880%	6,7836%	6,488%	5,949*

**dato calcolato con riferimento alla previsioni definitive 2018 che sarà definito con l'approvazione del rendiconto 2018 in corso di definizione*

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015 l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti. L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Canonica d'Adda non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2019.

Il comma 867 della Legge di bilancio 2018 ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Per l'anno 2019 il Comune di Canonica d'Adda non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione

economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL. Infine il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Nella tabella che segue è riassunta la capacità di indebitamento di questo Ente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
(+)	1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.149.636,19	2.136.359,00	2.164.109,00
(+)	2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	111.910,99	86.272,77	83.272,77
(+)	3) Entrate extratributarie (Titolo III)	569.928,08	682.694,66	704.149,66
	TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.831.475,26	2.905.326,43	2.951.531,43
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
(+)	Livello massimo di spesa annuale (1)	283.147,53	290.632,64	295.153,14
	Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo del TUEL 207 autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	170.642,42	163.468,52	155.099,14
(+)	Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo del TUEL 207 autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
(+)	Contributi erariali in c/interessi su mutui	13.463,85	13.463,85	13.463,85
(+)	Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
	Ammontare disponibile per nuovi interessi	125.968,96	140.527,97	153.517,85
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
(+)	Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	3.956.658,61	3.754.221,84	3.564.929,00
(+)	Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITO DELL'ENTE	3.956.658,61	3.754.221,84	3.564.929,00
DEBITO POTENZIALE				
	Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
	di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
	Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	682.000,00	707.868,00	707.868,00	707.868,00	707.868,00	3,792
TOTALE	0,00	0,00	682.000,00	707.868,00	707.868,00	707.868,00	707.868,00	3,792

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Inoltre la legge di bilancio 2019 (commi da 849 a 856) prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa di Risparmio di Roma e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio e subordinata al relativo riconoscimento. 850.

Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Per tali anticipazioni, che non costituiscono indebitamento, la richiesta deve essere presentata agli istituti finanziari entro il termine del 28

febbraio 2019 ed va corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione.

Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione di liquidità va eseguito entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852. Ai sensi del comma 857, nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Qualora l'ente locale sia in difficoltà di cassa e non utilizzi tale facoltà concessa dal comma 849 Legge 145/2018, oppure la richieda ma paghi i propri debiti oltre i 15 giorni, scatterà una sanzione per l'ente stesso, che dovrà accantonare al nuovo Fondo garanzia debiti commerciali istituito ai sensi del comma 862 dal 2020, il doppio di quanto previsto dal medesimo comma 862.

Il Comune non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2019

Si segnala che, ad opera del comma 908 della legge di bilancio 2019, sarà possibile affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione storica sull'andamento della liquidità, è stato quindi previsto a titolo precauzionale un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'uscita. Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

L'anticipazione di cassa per l'anno 2019 è stata deliberata con provvedimento nr. 134 del 21.12.2018.

Il ricorso all'anticipazione di cassa sarà debitamente monitorato tenendo conto anche degli obblighi del rispetto dei tempi medi di pagamento alla luce delle norme introdotte dalla legge di bilancio 2019 rispetto al fondo garanzia debiti commerciali che sarà attivo dal

2020.

La legge di bilancio 2018 prevede inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2020 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2020, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti: rimane significativa l'incidenza degli stanziamenti per la gestione dello split payment introdotto con la legge di stabilità 2015.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Con riferimento alla determinazione nr. 419 del 29.12.2018 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020. Determina di variazione al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera b) del Tuel" ed al cronoprogramma dei lavori predisposto dall'ufficio tecnico sulla base del piano opere pubbliche, il fondo pluriennale iscritto in entrate nel triennio è il seguente:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	0	0	0
FPV – parte capitale	46.846,90	0	0

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese

SPESE	TREND STORICO				PREVISIONI DI BILANCIO			
	REDICONTO 2016	REDICONTO 2017	PREVISIONE DEFINITIVA 2018	CASSA 2019 ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020 N+1	COMPETENZA ANNO 2021 N+2	
Disavanzo di amministrazione					0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 - Spese correnti	2453611,90	2391447,56	2629776,99	3447940,73	2841475,85	2831655,77	2832148,00	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	291932,70	349929,89	476294,37	1175515,09	1104746,90	565100,00	371000,00	
Titolo 3 - Spese per incremento di attivita finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese finali	2745544,60	2741377,45	3106071,36	4623455,82	3946222,75	3396755,77	3203148,00	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	192992,84	201705,35	194401,94	205484,00	205484,00	179988,00	188733,00	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	0,00	0,00	707868,00	707868,00	707868,00	707868,00	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	337253,71	358344,11	368978,57	583845,97	524500,00	527000,00	527000,00	
Totale titoli	3275791,15	3301426,91	3669451,87	6120653,79	5384074,75	4811611,77	4626749,00	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3275791,15	3301426,91	3669451,87	6120653,79	5384074,75	4811611,77	4626749,00	

Di seguito viene riportata una sintesi delle spese distinte per macroaggregato i cui stanziamenti sono stati iscritti sulla base delle indicazioni fornite dai ciascun settore ed in linea con l'andamento degli anni precedenti:

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - 2021**

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		di cui non ricorrente		di cui non ricorrente		di cui non ricorrente	
		Totale		Totale		Totale	
101	TITOLO 1 - Spese correnti						
102	Redditi da lavoro dipendente	587.216,00	0,00	597.112,00	0,00	599.962,00	0,00
103	Imposte e tasse a carico dell'ente	45.100,00	0,00	47.680,00	0,00	48.350,00	0,00
104	Acquisto di beni e servizi	1.561.534,00	0,00	1.558.705,00	0,00	1.564.705,00	0,00
105	Trasferimenti correnti	240.610,00	0,00	236.110,00	0,00	236.060,00	0,00
106	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Interessi passivi	165.688,00	0,00	159.675,00	0,00	156.988,00	0,00
109	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
110	Altre spese correnti	237.277,95	0,00	239.323,77	0,00	232.023,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	2.841.475,95	0,00	2.831.655,77	0,00	2.832.148,00	0,00
201	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	893.646,90	0,00	420.000,00	0,00	345.900,00	0,00
204	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Altre spese in conto capitale	271.100,00	0,00	145.100,00	0,00	25.100,00	0,00
	Totale TITOLO 2	1.164.746,90	0,00	565.100,00	0,00	371.000,00	0,00
401	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
402	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	205.484,00	0,00	179.988,00	0,00	188.793,00	0,00
405	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4	205.484,00	0,00	179.988,00	0,00	188.793,00	0,00
501	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere						
500	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	707.868,00	0,00	707.868,00	0,00	707.868,00	0,00
	Totale TITOLO 5	707.868,00	0,00	707.868,00	0,00	707.868,00	0,00
701	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
702	Uscite per partite di giro	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00
700	Uscite per conto terzi	53.500,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
	Totale TITOLO 7	524.500,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00

COMUNE DI CANONICA D'ADDA (BG)

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - 2021**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
TOTALE TITOLI	5.384.074,75	0,00	4.811.614,77	0,00	4.626.749,00	0,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione adottata nella seduta di approvazione dello schema di bilancio ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019/2021, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Con determina n. 391 del 17.12.2018 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018. In data 28.12.2018 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce è classificata l'IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Si rilevano le spese per le elezioni europee del prossimo 26/05/2019: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime.

Non sono invece soggette al rimborso in quanto a totale carico dell'Ente, le spese per le elezioni amministrative previste nell'annualità

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi soprattutto nel campo sociale.

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento come analizzato nel paragrafo precedente.

RIMBORSI E POSTE CORRETIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa. Il fondo di riserva è iscritto per € 10.928,76 nel 2019, € 12.543,21 per il 2020 e € 11.872,14 per il 2021; in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima per il 2019 è stabilita per un importo di € 4.262,21.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

Lo stanziamento iscritto in bilancio pari a € 10.928,76 è rispettoso di tale limite.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione) così come meglio esplicitato nella determinazione del Responsabile del Servizio finanziario nr. 16 del 05.02.2019 di cui si riportano solo le risultanze finali:

tipo di entrate	aliquot a 2019	aliquot a 2020	aliquot a 2021	Fondo complessivo	Quota prevista 2019	Quota prevista 2020	Quota prevista 2021
Tari (in aggiunta alla parte confluita nel piano finanziario)	85	95	100	181.057,19	51.172,51	63.277,15	66.607,53
Affitti mini alloggi	85	95	100	2.235,32	678,58	758,41	798,33
Cds	100	100	100	347.981,00	130.491,00	108.745,00	108.745,00
TOTALE	=	=	=	531.273,51	182.342,09	172.780,56	176.150,86

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente formatosi negli esercizi precedenti e nello specifico è ricondotto alle cause pendenti di vario grado con le società PMIMMOBILIARE e ICS. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo a tale titolo:

2019	€ 4.350,00
2020	€ 4.350,00
2021	€ 4.350,00

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle P.A. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell'11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Tale fondo è stato stimato in complessivi € 9.000,00 per il triennio 2019/2021.

Accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali

Dal 2020, ai sensi dei commi 857 e seguenti dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), l'ente dovrà accantonare nella missione 20 tra le spese correnti un nuovo fondo, a garanzia del pagamento dei debiti commerciali sulla base dei dati debitori risultanti dall'esercizio precedente.

L'accantonamento è disposto, al verificarsi di determinate condizioni, con delibera di Giunta entro il 31 gennaio dell'esercizio per una percentuale fino al 10% dello stanziamento di spesa per acquisto di beni e servizi, fatto salvi gli stanziamenti finanziati da entrate vincolate, in relazione all'andamento dello stock di debito commerciale residuo e del ritardo nei pagamenti.

In caso di variazione di bilancio sugli stanziamenti relativi, dovrà essere adeguato anche l'accantonamento in questione.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

E' stata attivata la voce sull'anno 2020 che sarà definita con il prossimo bilancio.

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto). Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si elencano di seguito le attività rilevanti ai fini Iva:

N	SERVIZI ATTIVI RILEVANTI AI FINI IVA nel 2019	Specifiche servizio
1	ILLUMINAZIONE VOTIVA	Spese: nessuna spesa - l'energia elettrica per le utenze votive viene pagata direttamente dal gestore Entrate: n.l fattura annua per riversamento canone da parte del gestore
2	LOCAZIONI COMMERCIALI	Bollette relative al Centro Civico di Via Vallazza - pulizie, utenze, Istituto di vigilanza, manutenzione straordinaria e ordinaria, ... rilevanti al 100%
3	SERVIZI SPORTIVI	Spese: palestra scuole medie rilevante al 50% (50% scuole e 50% servizi sportivi) utenze, pulizie, Istituto di Vigilanza, lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria. Entrate: nessuna entrata
4	SERVIZI EDUCATIVI	Spese: fatture spazio gioco Entrate: corrispettivi spazio gioco -
5	SERVIZI EDUCATIVI	Spese: fatture servizio prescuola e spazio compiti Entrate: corrispettivi servizio prescuola e spazio compiti- !!:dall'anno scolastico 2018/2019 dato in concessione -
6	SERVIZIO IDRICO	Spese: ad oggi nessuna Entrate: fatture alla COGEIDE per rimborso mutui
7	EROGAZIONE GAS	Spese: ad oggi nessuna Entrate: fatturazione UTILE GAS, corrispettivi gas
8	LOCAZIONE SANT'ANNA	Entrate: proventi per utilizzo sant'Anna per matrimoni utenze luce, gas, acqua, allarme Uscite:

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni mentre è previsto un trasferimento a favore di Risorsa Sociale per l'acquisto della sede di cui si è ancora in attesa dei dettagli tecnico contabili finali.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Nell'anno 2019 non è stato previsto l'utilizzo dell'avanzo economico per il finanziamento di investimenti.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2018-2020, piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 di cui alla nota di aggiornamento del Dup 2018/2020 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e trasferiti di competenza:

Descrizione fonte di finanziamento	2019	2020	2021
Accertamenti reimputati			
FPV	46846,9		
Avanzo di amministrazione	0		
Mutui		0	
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi agli investimenti	515400	60000	0
Alienazioni patrimoniali	265000	199300	119300
Contributi per permessi di costruire	104000	138700	118700
Monetizzazioni	70000	84100	60000
Altre entrate di parte capitale	103500	83000	73000
Avanzo di parte corrente	0		
TOTALE	1104746,9	565100	371000

TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 205.484,00 per il 2019, € 179.988,00 per il 2020 ed € 188.733,00 per il 2021.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, dispone che per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente.

Il Comune di Canonica d'Adda non ha previsto di attivare tale possibilità.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Il comma 880 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 ha ulteriormente modificato la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 467, della legge n. 232/2016 (la legge di bilancio 2017), già modificata nel corso del 2017 dall'art. 37 del D.L. n. 50/2017, nel seguente modo: "*Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.*"

Tale normativa non si riferisce ai fondi pluriennali vincolati di spesa costituiti nel 2017, bensì ai fpv di spesa costituiti nel 2016.

Dunque, il comma 467 citato può riferirsi alle seguenti tipologie:

- gare per investimenti avviate entro il 31/12/2016 per le quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017;

- quadri economici prenotati entro il 31/12/2016 mediante l'assunzione di impegni di spesa diversi dalla progettazione per i quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017.
La norma per il 2018 è meno severa dell'analoga norma prevista nel 2017, in quanto non è più prevista come condizione necessaria l'aver approvato il bilancio di previsione entro il 31 gennaio.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale sulla base delle indicazioni fornite al servizio finanziario dai vari responsabili:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	0	0	0
FPV – parte capitale	0	0	0

Si fa presente che il Decreto MEF del 29/08/2018, modificando l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria, ha leggermente modificato la disciplina del fondo pluriennale di spesa, prevedendo che *“Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.”*

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 9.000,00 nel 2019, € 8.700,00 nel 2020 e € 8.700,00 nel 2021 oltre agli oneri di urbanizzazione primaria ATR3 riproposti nel corrente anno e monetizzazione aree standard già citate in premessa;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 80.000,00 per IMU per l'anno 2016, € 50.000,00 nel 2020 e € 50.000,00 nel 2021 oltre agli accertamenti Tarsu/Tari pari a € 18.500,00 per ogni anno.

- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 265.000,00, compreso il lascito vincolato per l'anno 2019, € 199.300,00 per l'anno 2020 e € 119.300,00 per l'anno 2021 e totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;

- i contributi agli investimenti, da considerarsi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento ed ammontano a: € 40.000,00 per Cogeide e € 30.000,00 per Ates.

Nello specifico sono riferiti nel primo caso al progetto approvato dalla Giunta Comunale con atto nr. 17 del 07.03.2016 che contiene le specifiche necessarie a comprendere la natura della spesa mentre nel secondo al contratto di adesione alla partecipata con le integrazioni definite nel corso dell'anno 2017.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2018:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		531.172,68
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	35.660,46
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	3.619.315,29
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	3.669.451,87
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	2.656,44
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	690,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	8.325,11
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	523.055,23
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 ⁽¹⁾	46.846,90
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽²⁾	476.208,33

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	
Parte accantonata ⁽³⁾	398.698,46
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	3.000,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	4.350,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	9.411,99
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	
B) Totale parte accantonata	415.460,45
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	7.900,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	7.900,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	52.847,88
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, ricordiamo la legge n. 243/2012, contenente le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentissimamente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Così come ribadito nella circolare n. 25/2018 dallo stesso MEF, e così come riportato dal governo all'interno del DEF, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha confermato la precedente impostazione, e pertanto ha previsto, ai commi 819-826, la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL.

La Legge di bilancio 2019, Legge 145/2018 dispone all'art. 1 comma 827 "Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e) (divieto di assunzione di personale), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018".

Pertanto dall'anno 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito esclusivamente al prospetto degli equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale rispetto è di per sé verificato. L'attività dell'Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l'equilibrio di competenza anche in sede consuntiva.

Non è da sottovalutare il fatto che rimane comunque vigente l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, il quale dispone che gli enti si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Si ritiene che tra le entrate finali debba essere considerato anche l'avanzo di amministrazione applicato, in coerenza con le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre fa riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, ed anche al prospetto derivante dall'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione quale entrata rilevante.

A tal proposito si precisa che si attendono chiarimenti dalla futura circolare del MEF in materia.

Si riporta il prospetto di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione, da cui discende che il bilancio è in equilibrio.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
A2)	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	46.846,90	0,00
A3)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	46.846,90	0,00
B)	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.313.459,00	2.319.459,00
C)	Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	101.817,77	100.405,00
D)	Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	688.232,00	596.367,00
E)	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.057.900,00	565.100,00
F)	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
G)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00
H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.841.475,85	2.831.655,77
H2)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
H3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	182.349,09	172.780,56
H4)	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
H5)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00
H)	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.659.126,76	2.658.875,21
I1)	Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.104.746,90	565.100,00
I2)	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00
I3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00
I4)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00
I)	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.104.746,90	565.100,00
L1)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00
L2)	Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00
L)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00
M)	SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00
N)	EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G+H-I-L-M)		387.833,09	364.883,86

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentazioni; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveicoli e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017)

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, che sarà noto solo dopo l'invio della certificazione prevista dalla normativa entro il 31/03/2019.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Dal 01/01/2018 cessa inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimenti nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle

amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi.
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Con riferimento alla presente disposizione, si fa presente che a seguito dell'assunzione in servizio a far data dal 28.12.2018 di una figura di Istruttore Amministrativo addetto al Ced, sono stati eseguiti degli approfondimenti rispetto agli obblighi previsti sull'argomento anche in considerazione degli indirizzi formulati dalla Corte dei Conti con la citata deliberazione.

In merito a quanto in oggetto, dopo aver letto meglio, sembra che obiettivo della norma ("Legge di stabilità 2016", articolo 1, commi 512-515, legge 208/2015) non sia essere quello del contenimento "*assoluto e generalizzato*" della spesa per l'informatica, bensì la verifica della presenza di servizi non considerati strategici da AGID e sui quali quindi effettuare quindi l'eventuale taglio del 50%. Pertanto questo 50% risparmiato, solo se si sono riscontrati servizi su cui tagliare, risulta utile da investire per le spese strategiche dell'informatica.

Il piano nazionale predisposto da Agid, individua in maniera selettiva quali sono le spese considerate non strategiche, e come tali da ridurre fino al 50%, e le spese che invece sono considerate strategiche per l'attuazione degli obiettivi individuati a livello nazionale, sulle quali devono essere dirottate le eventuali risorse risparmiate.

A questo fine sono per esempio esonerate dal taglio le spese di parte capitale, finalizzate ad esempio all'acquisto di hardware o altre strumentazioni informatiche. Ciononostante si devono ritenere comunque assoggettate al limite le spese di investimento che perseguono azioni in contrasto con il piano triennale dell'informatica, quali l'acquisto di hardware per la creazione di nuovi data center, ma questo è il caso di Amministrazioni Centrali e non di un Comune di meno di 5.000 abitanti.

Nell'ambito della spesa corrente, la riduzione dovrà riguardare le sole spese effettuate al di fuori del circuito delle convenzioni Consip e degli altri soggetti aggregatori. La disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di

negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.

Non sono da tagliare né le spese per la connettività né le spese, per esempio, per i progetti di consolidamento e virtualizzazione dei server, di migrazione verso Sistemi pubblici di connettività (Spc) in cloud, di contratti Software As A Service - SaaS, le spese per il passaggio e la gestione del cloud, il PagoPA, la carta d'identità elettronica (Cie), il Siope+, l'Anpr, lo Spid, la fatturazione elettronica, la sicurezza informatica, lo sviluppo del WI-FI.

Vengono al contrario considerate non strategiche, e quindi da ridurre, le spese, per l'utilizzo di programmi che operano da remoto (ad esempio l'acquisto o il mantenimento delle licenze client-server, ma non è il caso di Canonica che utilizza Halley con interfaccia web), l'attivazione di nuovi sistemi di autenticazione locale in luogo dell'adesione allo Spid, le spese per l'acquisizione di soluzioni autonome o per adeguamenti evolutivi di applicazioni che forniscono funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piattaforme abilitanti e dai progetti strategici, la costituzione di nuovi data center con l'acquisto di server: tutti servizi che nello specifico non sono presenti nel Comune di Canonica d'Adda.

Ne consegue che, tenendo conto che il risparmio si potrà evidenziare solo nel tempo e non nell'immediato, a parte l'eventuale passaggio a servizi di posta elettronica in modalità SaaS, non vengono individuate altre voci da "tagliare" nel contesto di questo Comune.

"Legge di stabilità 2016", articolo 1, commi 512-515, legge 208/2015

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici

indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività', in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni. 515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Alla luce di quanto sopra il Comune, proprio anche in considerazione dell'assunzione della figura di Istruttore Amministrativo addetto al Ced è stata effettuata la ricognizione delle spese correnti del settore informatico che ha individuato quale unico taglio da effettuare quello relativo all'eventuale passaggio a servizi di posta elettronica in modalità SaaS. Dalla ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € 8.774,34.

Il bilancio 2019-2021 tiene conto di tale nuovo vincolo (50%), previa verifica in funzione delle precisazioni sopra indicate, e pertanto la spesa corrente stanziata nel triennio per il settore informatico, relativamente alle spese effettivamente oggetto di taglio, ammonta ad € 4.387,00 annuali così come dimostrato nel seguente prospetto:

CAPITOLO	2019	2020	2021
330/9 – spese gestione rete	4.387,00	4.387,00	4.387,00

segue: nota prot. 8524 del 25.09.2019